



COMUNE DI PIEVE DEL CAIRO

PROVINCIA DI PAVIA

C.A.P. 27037

PIAZZA PALTINERI N. 9

TEL. 0384/87.107 - 87.129

FAX 0384/831.055

Email: segreteria@comunepievedelcairo.org

Prot. 3669

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE "CAMPAGNA ANTINCENDIO BOSCHIVO" N. 20 / 2020

IL SINDACO

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali;

Viste le raccomandazioni operative pubblicate nelle Gazzette Ufficiali del 05/04/2019 n.81 e del 15/06/2019 n.139 con le quali sono state fornite specifiche indicazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi;

Visti gli indirizzi operativi per la campagna antincendi boschivi estate 2020 con i quali la Prefettura invita gli enti locali a porre in essere tutte le iniziative idonee volte alla prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, anche con l'adozione di specifiche ordinanze per gli ambiti di competenza;

Valutata la necessità di adottare opportuni provvedimenti e misure di contrasto al possibile insorgere e propagazione di incendi nel periodo di maggiore rischio estivo che per il corrente anno è individuato sino al termine del 30 settembre 2020;

ORDINA

È fatto divieto in tutto il territorio comunale di porre in essere azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescio di incendio nelle aree e nei periodi a rischio, in particolare nelle zone boschive e cespugliate ed in tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascoli e incolti, è vietata ogni azione che possa arrecare pericolo anche immediato di incendio;

È fatto divieto di accensione di fuochi per l'abbruciamento di stoppie e residui di vegetazione, provenienti da utilizzazioni boschive, da terreni cespugliati o da terreni abbandonati;

È altresì vietato l'uso di esplosivi, di apparecchi a fiamma o elettrici per bruciare metalli, l'uso di fornelli o inceneritori che producano faville o braci, ad eccezione di quei casi che lo richiedano per esigenze particolari purchè sempre in condizioni di assoluta sicurezza;

È vietata l'accensione e l'utilizzo di fuochi d'artificio su tutto il territorio comunale;

L'inosservanza delle disposizioni alla presente ordinanza, verrà perseguita ai sensi delle disposizioni in materia, con sanzioni penali ed amministrative, qualora non sia prevista una specifica sanzione, verrà, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 267/2000, applicata la sanzione pecuniaria mediante pagamento da € 25,00 a € 500,00, con introito dei proventi dal parte del Comune;

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio ed è immediatamente esecutiva.

AVVERTE

che avverso la presente ordinanza, ai sensi della legge 241/90, è ammesso ricorso al T.A.R. della Lombardia nei termini e nei modi previsti dall'art.2 e seguenti della Legge 6 dicembre 1971, n°1034.

Dalla Residenza Comunale, 21 agosto 2020



Il Sindaco

Paolo Roberto Ansandri